

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX):	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede referente</i>	» 5
ERRATA CORRIGE	» 6
CONVOCAZIONI	» 6
RELAZIONI PRESENTATE	» 8

ISTRUZIONE (VIII) E LAVORI PUBBLICI (IX)

Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 21 APRILE 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente dell'VIII Commissione* ERMINI. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Caleffi e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Nuove norme per l'edilizia scolastica ed universitaria e piano finanziario per l'intervento per il quinquennio 1966-1970 » (*Approvato dal Senato*) (3509);

PITZALIS: « Norme integrative della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, recante disposizioni per l'edilizia scolastica » (2169).

Approvati i primi 19 articoli del disegno di legge n. 3509, assunto come testo base, nel corso delle precedenti sedute (eccezion fatta per alcune parti rimaste temporaneamente accantonate), le Commissioni riunite passano ad esaminare l'articolo 20.

Dopo interventi dei deputati: Codignola e Magri, del relatore per la IX Commissione, Calvetti e del Sottosegretario De' Cocci, sono accolti tre emendamenti Codignola, Achilli: il primo inteso a far riferimento al disposto dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, circa la Commissione cui è affidata la approvazione dei progetti di opere di edilizia scolastica; il secondo inteso a stabilire che i membri della citata Commissione possono farsi sostituire; il terzo di carattere puramente formale. È quindi approvato l'articolo 20 nel seguente testo:

ART. 20.

I progetti di opere di edilizia scolastica di importo non superiore a 250 milioni sono approvati dalla Commissione provinciale prevista dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962; n. 17, secondo le norme di cui alla legge stessa, quelli di importo superiore sono approvati dal Provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato di cui all'articolo 25.

I membri della predetta Commissione possono farsi sostituire.

Detta commissione provinciale è anche competente per l'approvazione delle perizie di variante e suppletive purché queste non superino l'ammontare del quinto dell'importo di spesa programmato. A copertura delle maggiori spese risultanti da tali perizie è autorizzato il reimpiego delle eventuali economie realizzate in sede di appalto nonché le somme stanziare per imprevisti in sede di progetto.

Sono altresì di competenza della predetta Commissione l'approvazione dei prezzi nuovi, la concessione di proroghe ed ogni altro atto di carattere tecnico-amministrativo riguardante la conduzione delle opere fino al momento del collaudo.

Successivamente, dopo interventi dei deputati: Codignola, Guariento, Magri, dei relatori Calvetti e Finocchiaro, nonché del Sottosegretario De' Cocci, in accoglimento di alcuni emendamenti presentati rispettivamente dai deputati: Guariento, inteso a sopprimere, al primo comma dell'articolo in esame, il riferimento all'arredamento nei progetti di opere edilizie scolastiche non sovvenzionate; Codignola, Achilli, inteso a far riferimento, in questo settore a quanto dispone il numero 1 del primo comma dell'articolo 9 nei confronti degli enti obbligati; Ripamonti, inteso ad aumentare, per coordinamento con le modificazioni in precedenza apportate, da 100 a 250 milioni l'importo previsto per i progetti da sottoporre alla Commissione provinciale; nonché Codignola, Achilli, inteso a far riferimento al primo comma dell'articolo 20 circa il parere che è tenuta ad esprimere la Commissione provinciale, è approvato l'articolo 21 nella seguente formulazione:

ART. 21.

I progetti relativi alla costruzione, all'ampliamento, al completamento e al riattamento di edifici scolastici, che gli Enti obbligati, nell'ambito delle rispettive competenze, intendono eseguire a propria cura e spesa, ai sensi del numero 1 del primo comma dell'articolo 9, devono essere sottoposti, se d'importo non superiore ai 250 milioni, al parere della Commissione provinciale, di cui all'articolo 20, primo comma, della presente legge, e, oltre tale importo al parere del Comitato di cui all'articolo 25.

Il primo comma dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, è abrogato.

In accoglimento di un emendamento Codignola, Achilli, inteso a sopprimere il secondo comma dell'articolo 22, e dopo interventi dei deputati: Codignola (il quale dichiara di non insistere su di un emendamento aggiuntivo all'articolo 22, inteso ad integrare la Commissione provinciale con un esperto designato dall'ordine degli architetti, competente per territorio, e con un esperto scolastico designato dal Provveditore agli studi, entrambi con voto consultivo), Marangone, Buzzi, dei relatori Finocchiaro e Calvetti, nonché del Sottosegretario De' Cocci, è approvato l'articolo 22 nel seguente testo:

ART. 22.

Nel caso che gli Enti obbligati, concessionari delle opere di edilizia scolastica, inten-

dano ricorrere all'appalto-concorso, questo deve essere bandito entro 60 giorni dalla notificazione dell'avvenuta concessione.

È quindi temporaneamente accantonato l'articolo 23, dopo interventi dei deputati: Codignola, Guariento, Scionti, dei relatori Finocchiaro e Calvetti, nonché del Sottosegretario De' Cocci al fine di riesaminare ulteriormente la materia concernente l'appalto-concorso obbligatorio.

Sul collaudo e la consegna delle opere, previsti dal successivo articolo 24, dopo interventi dei relatori Finocchiaro e Calvetti (quest'ultimo ritira un emendamento inteso a prevedere che gli edifici scolastici costruiti dallo Stato e le aree pertinenti sono ceduti in proprietà ai comuni che li hanno in consegna a cura dell'Intendente di finanza), del deputato Valitutti, nonché del Sottosegretario Caleffi, è approvato l'articolo 24 senza modificazioni.

Intervengono sull'esame dell'articolo 25, relativo alla composizione del Comitato tecnico-amministrativo presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, i deputati: Codignola (il quale ritira un emendamento, proposto unitamente al deputato Achilli, al primo comma dell'articolo in esame, inteso a modificare il sistema di designazione dei due esperti che dovrebbero essere designati non solo dal Ministro della pubblica istruzione, ma anche da quello dei lavori pubblici, tra i componenti del Comitato tecnico-amministrativo), Valitutti, i relatori Finocchiaro e Calvetti (quest'ultimo ritira un emendamento sostitutivo del terzo comma, inteso a prevedere che il Provveditore alle opere pubbliche, provvede, con proprio decreto, alla costituzione del Comitato tecnico-amministrativo), nonché il Sottosegretario De' Cocci.

Sono accolti, quindi, i seguenti emendamenti: Ripamonti e Calvetti, intesi ad elevare, per coordinamento con le modificazioni in precedenza apportate, da 100 a 250 i milioni previsti al primo comma dell'articolo in esame; Codignola, Achilli, intesi, l'uno per coordinamento, a sostituire le parole: « Sovrintendente scolastico provinciale » con le altre: « il responsabile dell'ufficio regionale per l'edilizia scolastica », l'altro ad aggiungere, tra i componenti il Comitato tecnico-amministrativo del provveditorato regionale alle opere pubbliche, il dirigente la sezione per l'edilizia scolastica del Provveditorato regionale; nonché un emendamento Calvetti inteso a sopprimere il requisito di tecnico previsto per il funzionario incaricato ad assolvere le funzioni di segretario del Comitato in esame. Non

è invece accolto un emendamento Calvetti, inteso a prevedere, tra i componenti del citato Comitato, anche il Vice Provveditore regionale alle opere pubbliche.

L'articolo 25 è quindi approvato nel seguente testo:

ART. 25.

Sui progetti di opere di edilizia scolastica di importo superiore a 250 milioni di lire è competente ad esprimere pareri il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche. A tal fine il Comitato stesso si riunirà nella seguente composizione ridotta:

il Provveditore regionale alle opere pubbliche, che lo presiede;

il Responsabile dell'ufficio regionale per l'edilizia scolastica;

il Direttore della Ragioneria regionale dello Stato;

il Dirigente la sezione urbanistica del Provveditorato regionale;

il Dirigente la sezione per l'edilizia scolastica del Provveditorato regionale;

un Ispettore generale del Genio civile in servizio presso il Provveditorato alle opere pubbliche;

l'Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile nella cui circoscrizione deve essere eseguita l'opera;

il Provveditore agli studi della provincia in cui l'opera deve essere eseguita;

l'Avvocato distrettuale dello Stato o un suo delegato avente sede in quella del Provveditore e, per il Provveditorato di Roma, un avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura generale dello Stato;

due esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione.

Le funzioni di segretario del Comitato sono assolte da un funzionario in servizio presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche con qualifica non inferiore ad ingegnere principale o equiparata.

Il Comitato di cui al primo comma è costituito con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.

In accoglimento di un emendamento Codignola, Achilli, riformulato su proposta del Sottosegretario Caleffi, inteso a stabilire che

la somma accantonata degli stanziamenti annuali, di cui all'articolo 32, deve essere impiegata ai fini ed entro il termine del programma quinquennale, e dopo interventi: del deputato Codignola e dei Sottosegretari Caleffi e De' Cocci, l'articolo 26 è approvato nel seguente testo:

ART. 26.

Ove ricorrano situazioni determinate da eventi imprevedibili, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, ha facoltà di ordinare l'immediata esecuzione di opere di edilizia scolastica che non possano essere differite per esigenze di igiene o sicurezza.

A tal fine è accantonata una somma pari all'1 per cento degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 32, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e da impiegare comunque ai fini della presente legge entro il termine di scadenza del programma quinquennale.

Ai contratti per i lavori e le forniture relative alle opere, di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni del secondo comma e seguenti dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1963, n. 47.

Successivamente è ampiamente discusso l'articolo 27, concernente le spese per il funzionamento dei Comitati per l'edilizia scolastica, delle Commissioni provinciali, del Centro studi e della relativa Consulta. Dopo interventi dei deputati: Codignola, Valitutti (il quale ritira due emendamenti presentati unitamente ai deputati Badini Confalonieri e Giomo, sostitutivi rispettivamente del primo e del terzo comma dell'articolo, perché superati dalle modificazioni in precedenza apportate al testo del provvedimento in esame), Buzzi, Magri, dei relatori Finocchiaro e Calvetti, è accolto un emendamento Codignola, Achilli, sostitutivo del primo comma dell'articolo 27, riformulato su proposta del Sottosegretario Caleffi.

Conseguentemente l'articolo 27 è approvato nella seguente formulazione:

ART. 27.

Alla spesa per l'adempimento dei compiti del Comitato centrale e dei Comitati regionali e interregionali per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 4, delle Commissioni provinciali, di cui all'articolo 9, nonché del Centro studi per l'edilizia scolastica e della relativa Con-

sulta, di cui all'articolo 26-bis, e degli uffici studi e programmazione di cui agli articoli 5 e 7, sarà provveduto con una aliquota non superiore all'1 per cento delle somme autorizzate per gli anni 1967 e 1971 e non superiore allo 0,90 per cento, allo 0,80 per cento e allo 0,70 per cento delle somme autorizzate rispettivamente per gli anni 1968, 1969 e 1970 a termini dell'articolo 32 della presente legge.

Sulla quota, autorizzata ai sensi del precedente comma, gravano anche le spese per lo svolgimento di eventuali concorsi per la progettazione di opere di edilizia scolastica.

Per le esigenze di funzionamento degli organismi di cui al primo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione può valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato per non più di 60 unità, mediante contratto a termine rinnovabile.

Al personale di cui al comma precedente è attribuito un trattamento economico non superiore a quello spettante per la qualifica iniziale delle carriere corrispondenti.

Sul tema della sperimentazione di edilizia scolastica, trattato dall'articolo 28, intervengono i deputati: Codignola, Magri nonché il relatore per la IX Commissione, Calvetti (il quale non insiste su di un emendamento presentato al secondo comma, inteso ad inserire, nel concerto per la scelta delle opere da realizzare, anche l'Ente locale interessato), quindi, in accoglimento di un emendamento proposto dal Sottosegretario De' Cocci e riformulato dal Presidente Ermini (inteso a stabilire che le opere di edilizia da realizzare sono scelte su proposte formulate dal Centro studi per l'edilizia scolastica), è approvato l'articolo 28 nel seguente testo:

ART. 28.

Per la sperimentazione dell'edilizia scolastica anche prefabbricata, per le scuole e istituti di cui all'articolo 1, è riservata la somma complessiva di 25.000 milioni, da prelevarsi sugli stanziamenti previsti, per ciascun anno, dall'articolo 32.

Le opere da realizzare ai fini del presente articolo sono scelte, di regola su proposte formulate dal Centro studi per l'edilizia scolastica, sentita la Consulta di cui all'articolo 10, dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, fra quelle comprese nei programmi di cui agli articoli 1 e 12.

Per la esecuzione delle opere di edilizia sperimentale si applicano le disposizioni della legge 18 dicembre 1964, n. 1358.

Sono richiamate in vigore le norme previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47.

Intervengono sull'esame dell'articolo 29, concernente sussidi per adattamento e riadattamento di locali per le scuole elementari e medie, i deputati: Magri, Codignola, Buzzi, Scionti, Borghi, Valitutti, i relatori Finocchiaro e Calvetti nonché i Sottosegretari Caleffi e De' Cocci i quali ultimi esprimono perplessità su emendamenti concorrenti presentati dai deputati Codignola, Achilli e Calvetti, intesi a sopprimere l'articolo. Accolto, quindi, un emendamento Finocchiaro, inteso a sopprimere il riferimento alla possibilità di adibirsi ad uso di scuole locali che potrebbero essere inadatti allo scopo (travisando in tal modo le finalità che il provvedimento in esame si prefigge), è approvato l'articolo 29 nella seguente formulazione:

ART. 29.

La facoltà spettante al Ministero della pubblica istruzione, a norma della legge 17 dicembre 1957, n. 1229, e successive modificazioni, e a norma dell'articolo 12 della legge 1° giugno 1942, n. 675, è estesa all'adattamento e al riadattamento di costruzioni o locali adibiti ad uso di scuole elementari e medie di proprietà dei comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, nonché di comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, limitatamente alle scuole di frazioni con popolazione non superiore ai 3.500 abitanti.

Ai fini di cui al precedente comma, saranno utilizzate anche le disponibilità residue degli stanziamenti autorizzati dalle leggi 24 luglio 1962, n. 1073, e 13 luglio 1965, n. 874.

La corresponsione dei sussidi è subordinata all'avvenuta esecuzione dei lavori cui i sussidi medesimi si riferiscono, su attestazione dell'ingegnere capo del Genio civile e non è soggetta ai limiti di cui all'articolo 5 della legge 17 dicembre 1957, n. 1229, e all'articolo 16 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Approvato senza modificazioni l'articolo 30, concernente sussidi per l'arredamento di scuole elementari e medie, è accantonato l'articolo 31, dopo interventi dei deputati: De Zan, Seroni, Codignola, Valitutti, del relatore per la IX Commissione Calvetti, nonché del Sottosegretario Caleffi, al fine di riconsiderare adeguatamente la materia relativa alla dotazione

organica degli ispettori centrali per l'edilizia scolastica.

Modificati, quindi, per coordinamento, i termini fissati per il finanziamento del quinquennio di cui al capitolo IV, dopo interventi dei deputati Buzzi e Valitutti (il quale ritira un emendamento, presentato unitamente ai deputati Giomo e Badini Confalonieri, inteso a sopprimere il terzo comma dell'articolo 32), in accoglimento di un emendamento, Codignola, Achilli, inteso per coordinamento con le modificazioni in precedenza apportate, a disporre lo slittamento di un anno per il piano per l'edilizia scolastica e universitaria, l'articolo 32 è approvato nel seguente testo:

ART. 32.

Per l'esecuzione delle opere edilizie, ai sensi dell'articolo 11 della presente legge, sono autorizzate le spese di lire 180 miliardi; lire 200 miliardi; lire 235 miliardi; lire 235 miliardi e lire 150 miliardi, rispettivamente per gli anni finanziari 1967, 1968, 1969, 1970 e 1971.

Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, per le spese di cui agli articoli 27 e 28, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Una somma pari al 5 per cento dello stanziamento previsto per ciascun anno nel primo comma del presente articolo è accantonata per l'edilizia della scuola materna e verrà erogata secondo le norme che saranno contenute nella legge per l'istituzione e il finanziamento della scuola materna statale.

Il Presidente Ermini, infine, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame dei provvedimenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 21 APRILE 1967, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Ministro dell'agricoltura e foreste, Restivo.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, relativo alla organizzazione del controllo per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofruttilicoli » (*Parere alla XII Commissione*) (3934).

Il Presidente ricorda che nella precedente seduta fu stabilito di dare priorità al parere sul disegno di legge di conversione del decreto n. 81.

Il Relatore Prearo propone che la Commissione esprima parere favorevole segnalando la necessità che: 1) all'articolo 1 del decreto vengano richiamate le norme relative alle eccezioni per determinati prodotti, contenute nel regolamento 158/66; 2) all'articolo 2 del decreto venga sostituita l'AIMA all'ICE; 3) sia soppresso l'articolo 3, che fissa taluni controlli.

Il Ministro Restivo, concordando con la prima e la seconda proposta del Relatore, propone a sua volta che venga indicata una diversa formulazione per l'articolo 3 ed anche per il primo comma dell'articolo 10 del decreto.

Dopo alcune richieste di modifica formulate dal deputato Loreti ed accolte, il deputato Magno dichiara di esprimere le perplessità del suo gruppo di fronte all'entrata in vigore delle nuove norme di qualità, sancite in sede comunitaria, in quanto le condizioni generali della nostra produzione sono tali che porranno al bando dai mercati e dall'esportazione una grande quantità di prodotti. Dal momento che il produttore italiano non è ancora nelle condizioni di adeguarsi alla situazione determinatasi per l'attuazione del MEC, chiede talune modifiche, che consentano al produttore la vendita nel comune di produzione e la diminuzione dell'ammontare massimo delle sanzioni previste nell'articolo 4. Conclude dichiarando di concordare con le proposte del Relatore.

Il deputato Stella esprime anch'egli la preoccupazione per la sorte di quei prodotti ortofruttilicoli che, pur non rispettando le norme di qualità, sono dei buoni prodotti ed hanno un'area di commercializzazione locale.

Il relatore Prearo dichiara di accettare le proposte del Ministro, mentre fa presente che circa il limite massimo delle sanzioni previste dall'articolo 4, tale limite non potrà riguardare mai il produttore, specie se piccolo.

Il Ministro Restivo, infine, chiarisce che le norme di qualità fissate hanno lo scopo precipuo di valorizzare e migliorare l'ortofruttilicoltura a svantaggio di altre produzioni.

Dopo alcune precisazioni del Presidente, la Commissione delibera di esprimere, con le ricordate indicazioni, parere favorevole alla Commissione di merito.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

ERRATA-CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 20 aprile 1967, nel comunicato della Commissione Affari Costituzionali (I), a pagina 3, seconda colonna, dopo le parole: « Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove », *aggiungere*:

PROPOSTA DI LEGGE:

TOZZI CONDIVI: « Modifica dell'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, avente per oggetto la posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche presso enti autonomi territoriali » (3764).

Su proposta del deputato Tozzi Condivi, la Commissione delibera di richiedere l'assegnazione della proposta di legge alla propria competenza legislativa.

Il Ministro Bertinelli si riserva di esprimere in merito il parere del Governo.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONI RIUNITE

(Istruzione e Lavori pubblici)

Mercoledì 26 aprile, ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario per l'intervento per il quinquennio 1966-1970 (*Approvato dal Senato*) (3509) — (*Parere della I, della II e della V Commissione*);

PITZALIS: Norme integrative della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, recante disposizioni per l'edilizia scolastica (2169) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatori: Finocchiaro, per la VIII Commissione; Calvetti, per la IX Commissione.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Mercoledì 26 aprile, ore 17,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

Senatori PACE, ALESSI e TRABUCCHI: Sospensione di termini processuali nel periodo

feriale (*Testo unificato approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3941) — Relatore: Macchiavelli.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

PENNACCHINI: Modifica dell'articolo 625 del Codice penale (3636) — Relatore: Macchiavelli.

Esame della proposta di legge:

MARTUSCELLI ed altri: Modificazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile (1803) — Relatore: Migliori — (*Parere della II Commissione*).

Seguito dell'esame della proposta di legge:

VIZZINI ed altri: Abrogazione dell'articolo 553 del Codice penale e modifiche agli articoli 112 e 114 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 2 del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 561, per quanto riguarda i divieti alla propaganda anticoncezionale (3000) — Relatore: Martuscelli — (*Parere della II e della XIV Commissione*).

Esame della proposta di legge:

DURAND DE LA PENNE: Provvedimenti in favore dei figli illegittimi. — Adeguamento delle disposizioni vigenti alle norme della legge 31 ottobre 1955, n. 1064 (2319) — Relatore: Martini Maria Eletta — (*Parere della II Commissione*).

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e partecipazioni statali)

Comitato pareri.

Mercoledì 26 aprile, ore 17,30.

Parere sui disegni di legge:

Ruolo speciale mansioni d'ufficio per sottufficiali della guardia di finanza (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2951-B) — (*Parere alla VI Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Ghio;

Adesione al Protocollo per una nuova prologa dell'Accordo internazionale del grano 1962, adottato a Washington il 4 aprile 1966, e sua esecuzione (3870) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Galli;

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo (*Approvato dal Senato*) (3939) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Galli;

Aumento del limite di spesa di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (3944) — (*Parere alla VI Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Ghio;

Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile (3946) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Galli;

Estensione ai sommozzatori dei vigili del fuoco dell'indennità di immersione prevista per i sommozzatori delle forze armate e della pubblica sicurezza (3949) — (*Parere alla II Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Galli;

Modifiche alla legge 29 marzo 1965, n. 288, sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (3950) — (*Parere alla II Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Galli;

Modifiche al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, concernente sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana ed istituzione di un'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3968) — (*Parere alla VI Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Galli;

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica concernente la creazione a Trieste di un Centro internazionale di fisica teorica, concluso a Roma l'11 ottobre 1963 (*Approvato dal Senato*) (3969) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Galli.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Modificazioni delle norme sul contenzioso tributario (3829);

Bozzi ed altri: Riforma del contenzioso tributario (88);

— (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Ghio.

Parere sul nuovo testo della proposta di legge:

Senatore SAMEK LODOVICI ed altri: Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e corresponsione di una indennità (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1174) — (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Galli.

Parere sulle proposte di legge:

MAULINI ed altri: Ampliamento dei ruoli organici ed orario di lavoro dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3598) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Barbi;

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Modifica dell'articolo 2 del regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, concernente i fondi per la integrazione dei bilanci degli ECA (3614) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Barbi;

ROMANATO ed altri: Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967, di un contributo ordinario di lire 3.000.000.000 annui a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, di cui lire 2 miliardi per il conseguimento degli scopi stabiliti dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e lire 1.000.000.000 per l'erogazione di un assegno vitalizio nella misura di lire 10.000 mensili ai sordomuti inabili a proficuo lavoro ed appartenenti a nucleo familiare indigente (3717) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Barbi;

SANTI ed altri: Estensione della legge 24 luglio 1961, n. 729, alla concessione per la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada Forno-Pontremoli accordata ai sensi della legge 21 maggio 1955, n. 463, e concessione del prolungamento di tale autostrada per il collegamento dell'Autostrada del Sole e a quella Tirrenica (3775) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Galli;

MENGOZZI ed altri: Modifica dell'articolo 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614 (3787) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Barbi;

BUFFONE ed altri: Integrazione della legge 3 novembre 1952, n. 1789, concernente la posizione di ufficiali che rivestono determinate cariche (3855) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Lezzi.

Parere sulle proposte di legge:

CACCIATORE: Istituzione in Salerno di una Sezione distaccata della Corte di appello di Napoli (232);

AMODIO ed altri: Istituzione in Salerno di una sezione distaccata della Corte di appello di Napoli (968);

— (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Galli.

Parere sulle proposte di legge:

CAIAZZA ed altri: Istituzione del tribunale civile e penale a Prato (330) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Lezzi;

COTTONE ed altri: Istituzione del Tribunale penale e civile in Marsala (1028) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Galli;

PENNACCHINI ed altri: Istituzione del tribunale civile e penale di Civitavecchia (1448) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Galli.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Mercoledì 26 aprile, ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, relativo alla organizzazione del controllo per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli (3934) — Relatore: Helfer — (*Parere della IV, V e XI Commissione*).

Esame della proposta di legge:

RAFFAELLI e PAOLICCHI: Modifica dell'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, modificato dalla legge 1941, n. 1360, recante norme per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere (3090) — Relatore: Cerrone.

Esame delle proposte di legge:

LUSOLI ed altri: Forme di gestione degli impianti per la distribuzione dei carburanti. Modifiche al regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367;

SCARLATO ed altri: Nuove norme nel settore della distribuzione dei carburanti (3275);

SANTI ed altri: Nuove norme per la disciplina della gestione degli impianti per la distribuzione dei carburanti (3363);

— Relatore: Di Vagno — (*Parere della IV Commissione*).

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Mercoledì 26 aprile, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di malattia per gli artigiani e modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (3837);

MAZZONI ed altri: Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sui contributi e le prestazioni contro la malattia per gli artigiani (*Urgenza*) (2586);

LAFORGIA ed altri: Modifiche alla legge per l'assistenza di malattia agli artigiani (*Urgenza*) (2778);

— Relatore: De Marzi Fernando — (*Parere della V Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

GAGLIARDI ed altri: Estensione alle imprese di assicurazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, concernente il divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti di opere e di servizi (3108) — Relatore: Marotta Vincenzo — (*Parere della XII Commissione*);

ZANIBELLI e PATRINI: Integrazioni e modificazioni alla legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza dei veterinari (ENPAV) (3368) — Relatore: Del Castillo — (*Parere della IV e della XIV Commissione*);

ROSSI PAOLO: Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi (3102) — Relatore: Cocco Maria — (*Parere della IV, della VIII e della XIV Commissione*).

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

DALL'ARMELLINA ed altri: Integrazione della legge 16 agosto 1962, n. 1417, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche (2048) — Relatore: Cocco Maria — (*Parere della V e della XIV Commissione*);

DARIDA ed altri: Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia (3021) — Relatore: Del Castillo.

RELAZIONI PRESENTATE

III Commissione (Affari esteri):

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Polonia, concluso a Varsavia il 25 marzo 1965 (3815) — Relatore: Di Primio.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 21,30.